

REGOLAMENTO
dell'Albo Metropolitano delle *Aziende inclusive*

INDICE

Articolo 1: Oggetto del regolamento

Articolo 2: Finalità dell'Albo

Articolo 3: Tenuta dell'Albo metropolitano e sua articolazione

Articolo 4: Requisiti per l'iscrizione nell'Albo

Articolo 5: Modalità di iscrizione delle Aziende e di gestione dell'Albo

Articolo 6: Istituzione della Commissione di valutazione

Articolo 7: Obblighi degli iscritti all'Albo

Articolo 8: Utilizzo del logo promozionale

Articolo 9: Verifica periodica dei requisiti degli iscritti all'Albo

Articolo 10: Cancellazione dall'Albo

Articolo 11: Modifica del Regolamento

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina la costituzione e la tenuta dell'Albo Metropolitano delle *Aziende inclusive* (d'ora in avanti Albo) in cui sono iscritte le imprese che svolgono attività di inclusione socio-lavorativa delle persone in condizione di svantaggio, al di fuori dell'obbligo normativo, mettendo a loro disposizione un logo promozionale, il cui utilizzo è parimenti regolamentato dal presente testo.

La richiesta di iscrizione all'Albo è presentata, da parte delle imprese, su istanza volontaria.

Il nome e la rappresentazione grafica del logo saranno definiti all'interno di specifica Delibera.

Articolo 2 - Finalità dell'Albo

La Provincia di Bologna si pone l'obiettivo di valorizzare le aziende del territorio metropolitano che attuano azioni di inclusione di soggetti in condizione di svantaggio.

L'Albo ha la finalità di rendere visibili le esperienze di responsabilità sociale condotte dalle aziende e di favorire il moltiplicarsi di iniziative inclusive, aumentando le opportunità di inserimento socio-lavorativo per le fasce più deboli della popolazione.

A tal fine la Provincia di Bologna mette a disposizione di tutte le aziende presenti nell'Albo il logo promozionale, il cui utilizzo è riservato ai soggetti, in possesso dei requisiti previsti, che si impegneranno a rispettare il presente regolamento, nell'ambito di iniziative di valorizzazione rientranti nelle finalità espresse.

Articolo 3 - Tenuta dell'Albo Metropolitano e sua articolazione

L'Albo ha una struttura metropolitana, è tenuto presso la sede della Provincia di Bologna ed è consultabile, sul sito Internet della Provincia.

Articolo 4 - Requisiti per l'iscrizione nell'Albo

La richiesta di iscrizione all'Albo è svolta a titolo individuale dalle aziende, è spontanea e gratuita.

Nell'Albo possono essere iscritte tutte le aziende, pubbliche e private for profit, con sede operativa nel territorio metropolitano di Bologna, che possiedono i requisiti di seguito specificati:

- a) Aver assolto (o non essere assoggettate) agli obblighi ex l. 68/99.
- b) Avere attivato almeno un processo aziendale di tipo inclusivo, in riferimento a persone in condizione di svantaggio, quali assunzioni, stage o tirocini.

- c) Non avere effettuato licenziamenti, salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei 12 mesi precedenti l'attivazione dell'inserimento del soggetto svantaggiato.

La/le attività di cui al precedente punto b) dovranno essere realizzate con modalità riconducibili ad una o più delle seguenti fattispecie:

- Collaborazione con la rete dei Servizi sociali e/o dei Servizi Sanitari e/o dei Servizi per l'Impiego pubblici;
- Disponibilità di tutor aziendali (dove non già previsti obbligatoriamente dalla norma);
- Affiancamento attraverso lavoro in coppia/gruppo;
- Adattamenti di mansionario, ergonomici ed eliminazione di barriere architettoniche;
- Altre modalità/approcci inclusivi (che saranno valutati dalla Commissione).

Ai fini dell'inserimento nell'Albo saranno individuate annualmente, all'interno del relativo Avviso per la presentazione delle istanze (di cui al successivo art. 5) le categorie di soggetti riconosciuti "in condizione di svantaggio".

A titolo esemplificativo, con riferimento alla normativa vigente¹, si segnalano di seguito le categorie certamente riconosciute, che potranno successivamente essere integrate, in sede di emanazione dell'Avviso:

- invalidi fisici, psichici e sensoriali;
- soggetti in trattamento psichiatrico o ex degenti di ospedali psichiatrici;
- tossicodipendenti e alcolisti;
- minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare;
- persone condannate o internate in istituti penitenziari ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno;

L'attività di inclusione socio-lavorativa, di cui al precedente punto b) dovrà essere stata attivata entro i 12 mesi precedenti alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione.

Articolo 5 - Modalità di iscrizione delle aziende e di gestione dell'Albo

La Provincia di Bologna emana un Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di adesione all'Albo.

¹ Cfr. Legge 381/91

Le aziende, di cui all'Art 4, possono fare richiesta di iscrizione all'Albo mediante presentazione di apposita istanza, compilata su modulo specificamente dedicato², con le modalità indicate nell'Avviso.

Le domande dovranno pervenire alla Provincia, con le modalità indicate nel relativo Avviso pubblico per la presentazione delle istanze per l'adesione.

La Commissione di valutazione, di cui al successivo art. 6, previa istruttoria, formulerà parere positivo all'iscrizione o meno del richiedente nell'Albo.

La Commissione provvederà a comunicare al Dirigente competente i risultati del proprio lavoro per l'adozione dei provvedimenti necessari alla conclusione del procedimento di iscrizione o meno nell'Albo dell'azienda istante.

Al richiedente verrà fornita comunicazione ufficiale di ammissione o non ammissione all'iscrizione.

Almeno annualmente la Provincia di Bologna, a cui è affidata la gestione dell'Albo, provvederà ad aggiornare l'elenco.

Articolo 6 - Istituzione della Commissione di valutazione

Presso la Provincia di Bologna è istituita una Commissione di valutazione delle istanze di richiesta di iscrizione all'Albo, appositamente nominata.

La Commissione è così composta: due referenti della Provincia di Bologna, uno dei quali con competenze tecniche in materia di inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati ed uno con competenze tecnico-amministrative, un referente tecnico di un Comune del territorio metropolitano, in rappresentanza dei Distretti socio sanitari, un referente di un'Associazione Imprenditoriale, un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali ed un esperto in materia.

La Commissione è chiamata a valutare l'idoneità delle istanze di iscrizione presentate dalle aziende per deciderne l'accettazione o il diniego.

È chiamata inoltre a decidere della cancellazione delle aziende dall'Albo ed a verificare la permanenza dei requisiti dichiarati.

Articolo 7 - Obblighi degli iscritti all'Albo

Gli iscritti all'Albo sono tenuti a documentare la realizzazione delle attività dichiarate nell'istanza di partecipazione.

Le aziende si rendono disponibili a verifiche periodiche delle attività svolte e dei relativi esiti, nel biennio successivo all'iscrizione.

² Il modello di istanza di partecipazione è reperibile sul sito Internet della Provincia di Bologna

Per rimanere iscritte nell'Albo le aziende devono realizzare almeno un'azione di cui all'Art.4, lettera b), del presente regolamento entro il termine di 2 anni dal momento dell'iscrizione stessa.

Articolo 8 – Utilizzo del logo promozionale

In relazione alla valenza istituzionale del logo, le aziende iscritte all'Albo hanno la possibilità di riportare lo stesso, in abbinamento ai rispettivi loghi, per le proprie attività di comunicazione e promozione aziendali³.

Il venir meno delle condizioni che hanno determinato l'inserimento nell'Albo comporta la cessazione dell'autorizzazione all'utilizzo del logo.

L'uso del logo non è trasferibile e quindi il logo potrà essere utilizzato esclusivamente dalle aziende, con sede operativa nel territorio metropolitano di Bologna, formalmente iscritte nell'Albo.

Articolo 9 - Verifica periodica dei requisiti degli iscritti all'Albo

È prevista la verifica biennale della permanenza dei requisiti previsti dall'art. 4 del presente Regolamento attraverso procedura d'ufficio.

Articolo 10 - Cancellazione dall'Albo

La cancellazione dall'Albo può avvenire su richiesta dell'interessato.

La cancellazione può essere effettuata anche d'ufficio, nel caso in cui l'iscritto non sia più in possesso dei requisiti necessari, di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Della avvenuta cancellazione d'ufficio è data comunicazione formale all'interessato.

Articolo 11 - Modifica del regolamento

Le modalità di funzionamento dell'Albo saranno verificate entro due anni dal momento della sua istituzione, per eventuali modifiche ed integrazioni.

³ materiale promozionale o pubblicitario, inserzioni pubblicitarie, pubblicazioni, siti internet, etc.